



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all’esito della trattazione scritta ex art 83 comma 7, lett h) DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 ss.mm., ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9522/2017 RG

TRA

SORBO GIUSEPPE, nato il 03.05.1985 a Santa Maria Capua Vetere, residente in via A. Diaz Vico I, 4 Casapulla, rapp.to e difeso – giusta procura in calce al presente atto- dall’Avv. Giuseppe Amato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Nicola la Strada, alla via Le Taglie, n.15

RICORRENTE

E

I.N.P.S., anche quale mandatario della S.C.C.I. spa in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, come in atti dall’Avv. E. Capasso, presso il cui studio in Caserta alla Via Arena elett.te domicilia,

RESISTENTI

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI S.p.A. già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti B. Ragnati e P. Ragnati, con il quale elett.te domicilia come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato telematicamente in data 17.11.2017, l’epigrafata parte ricorrente, impugnava l’avviso di addebito n. 328 2017 00035571 83 000, notificato in data 10.10.2017, con il quale l’Istituto previdenziale accertava contributi dovuti a titolo di gestione commercianti relativi al periodo 6/2016-12/2016 pari ad € 2.116,21, chiedendone l’annullamento.

Il ricorrente, premesso di essere socio della Campania Sistemi srl, deduceva la illegittimità del predetto avviso in quanto, con comunicazione del 30.6.2016, l’INPS accoglieva la sua richiesta non iscrivendolo nella Gestione Previdenziale degli esercenti attività commerciali.

Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l’INPS, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese. In particolare, rilevava l’Istituto le carenze assertive del ricorso, nonché che il ricorrente – unico socio non inquadrato quale lavoratore

subordinato e, dunque, avente la gestione dell'azienda – non aveva impugnato l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata.

Si costituiva volontariamente l'ADER alla quale il ricorso veniva notificato solo al fine di comunicare la sospensione dell'esecutività del titolo, disposta con il decreto di fissazione del 13.12.2017.

Acquisita la documentazione prodotta, il procedimento perveniva sul ruolo del precedente titolare che fissava la prima udienza di discussione. Dunque, in data odierna concesso termine per lo scambio di note, ritenuta la causa matura per la decisione, viene decisa, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ss.mm., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che sta interessando il paese.

In via preliminare, va rilevato che l'Agenzia delle Entrate si è volontariamente costituita nel presente giudizio a seguito di notifica, da parte del ricorrente, del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, con cui veniva disposta anche la sospensione della esecutività del titolo, senza che essa fosse vocata in giudizio in quanto non indicata nell'epigrafe del ricorso tra i contraddittori necessari, né essendo spiegata alcuna domanda nei suoi confronti.

Ad ogni modo, l'Agenzia delle Entrate difetta, nel presente giudizio di legittimazione passiva che cade esclusivamente a carico dell'INPS in quanto titolare del rapporto obbligatorio di natura previdenziale e soggetto incaricato della notifica dell'atto impositivo, l'avviso di addebito, ex dl 78/2010.

L'opposizione è ammissibile essendo stati introdotti i giudizi nel termine di 40 gg dalla notifica degli avvisi di addebito impugnati, come previsto dall'art 24 co. 5 del dlgs n. 46 del 1999.

Venendo al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

L'Istituto opposto, previa ricognizione della normativa sul punto, rilevava innanzitutto la carenza assertiva del ricorso e replicava che la sussistenza dell'obbligo era provata dalla circostanza che l'istante non avesse proposto ricorso avverso l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti avvenuta nel 2016 e, inoltre, fosse amministratore e socio dell'impresa di cui sopra. Pertanto, a parere di parte convenuta, quanto alla qualità di socio, la sua attività, non poteva limitarsi ad una mera rappresentanza, concretizzandosi la sua in una attività di gestione della stessa.

A fronte di tali evidenze, parte ricorrente non ha preso posizione sulla circostanza relativa alla propria iscrizione d'ufficio e allo svolgimento di una attività commerciale né all'udienza in presenza né nelle note di trattazione.

Pertanto, sebbene sia noto al giudicante l'orientamento giurisprudenziale vigente in materia di iscrizione alla gestione separata commercianti e il relativo onere probatorio, cui questo giudicante presta adesione, deve rilevarsi che nel caso di specie le lacune assertive di cui al presente ricorso in opposizione non consentono di ritenere fondato il ricorso: solo a fronte di specifici motivi di opposizione può esplicarsi l'onere probatorio dell'Ente

Invero il ricorrente si limita a riportare la normativa l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 che sancisce l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dei soggetti (che siano, alternativamente, titolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia; abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione; partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza; siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli) senza allegare e prima ancora dedurre specificamente l'assenza dei requisiti previsti dalla normativa, soprattutto a fronte della natura commerciale dell'attività svolta dalla società come da visura allegata dallo stesso ricorrente che, tra gli altri, ha ad oggetto la commercializzazione di strumenti topografici.

Ciò per il principio dell'autosufficienza del ricorso, indicato espressamente nell'art. 414 cod. proc. civ., sicché è l'atto introduttivo che deve contenere già tutti gli elementi essenziali, senza possibilità alcuna di integrazioni esterne dell'atto introduttivo con i documenti o con i mezzi istruttori, come graniticamente affermato dalla Suprema Corte.

Pertanto, a tutto voler concedere, anche le allegazioni risultano scarse atteso che il ricorrente si limita ad asserire di non essere stato iscritto alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali come da propria richiesta formulata nel modulo "ComUnica" presentato il 30.6.2016 e ha all'uopo prodotto la comunicazione INPS datata 12.7.2016 depositata in atti (*cfr. prod. telem. ricorrente*).

La comunicazione in esame riporta *"la informiamo che l'Ufficio del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio ha trasmesso a Inps la Comunicazione unica d'impresa (protocollo n. CE/RI/PRA/2016/000032419/0200) presentata il 30.6.2016.*

Tenendo conto delle informazioni dichiarate nella sezione AC del modulo "ComUnica" la sua richiesta è stata accolta... SORBO GIUSEPPE non è iscritto alla Gestione previdenziali degli Esercenti attività commerciali come espressamente richiesto nel modulo".

Ebbene, parte ricorrente non ha prodotto né la comunicazione "Comunica" del 30.6.2016 né ulteriori iscrizioni impedendo di verificare con esattezza l'oggetto dell'istanza e a quale periodo si riferisse la richiesta di cancellazione, atteso che dalla visura CCIAA prodotta dallo stesso Sorbo emerge che l'attività aziendale è iniziata proprio il 15.6.2016.

L'INPS dal canto suo ha depositato l'avviso di iscrizione alla gestione commercianti come titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal 15.06.2016 e decorrenza

dell'obbligo contributivo dal 01.06.2016: l'avviso di iscrizione datato 13.7.2016 e notificato il 21.7.2016 è dunque successivo alla predetta missiva.

L'INPS ha poi espressamente eccepito che il ricorrente non ha mai proposto ricorso amministrativo avverso la predetta iscrizione.

A fronte delle deduzioni dell'ISTITUTO il ricorrente non ha preso posizione limitandosi genericamente a contestare le avverse conclusioni.

Alla stregua delle considerazioni espresse l'opposizione deve quindi essere respinta con il consequenziale regime delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo, nei valori minimi, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della scarsa complessità della causa.

Nulla per le spese nei confronti di ADER per i motivi di cui in premessa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) condanna parte ricorrente a pagare in favore dell'INPS i compensi di lite, che liquida in complessivi € 800,00 oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione.

Così deciso, Santa Maria Capua Vetere 29.3.2022

Il Giudice
(dott. ssa Fabiana Iorio)